

*Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell'uso del marchio anteriore — Termine impartito dall'Ufficio — Produzione di prove supplementari dopo la scadenza del termine ma in presenza di elementi nuovi — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2868/95, artt. 1, regola 22, n. 2, e 40, n. 6) (v. punti 22, 24-27)*

## **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Mangini & C. Srl e la Cesea Group Srl.

## **Dispositivo**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008-2) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 settembre 2011 —  
Italia / Commissione**

**(causa T-500/09)**

«FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla trasformazione degli agrumi — Efficacia dei controlli — Proporzionalità»

1. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punto 33)*
  
2. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Margine di discrezionalità della Commissione — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punto 44)*
  
3. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco — Inadempimento — Giustificazione tratta da difficoltà pratiche — Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8; regolamento della Commissione n. 2111/2003, art. 24) (v. punto 45)*
  
4. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Costatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro — Possibilità per la Commissione di rifiutare di farsi carico di tutte le spese — Applicazione di una rettifica forfettaria — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7) (v. punto 50)*

## **Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore della trasformazione degli agrumi.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

### **Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 settembre 2011 — Spagna / Commissione**

**(causa T-67/10)**

«FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Contributo finanziario concesso ad un programma operativo finalizzato al miglioramento della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli — Efficacia dei controlli — Proporzionalità»

1. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo — Gravi carenze che possono comportare irregolarità di carattere sistematico — Conseguenze — Sospensione dei pagamenti intermedi [Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, n. 1, e 39, nn. 2, lett. c), e 3; regolamento della Commissione n. 438/2001, artt. 3, 4 e 7] (v. punti 23-25)*